



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
Istituto Comprensivo Statale "A. Moscati"  
AMBITO SA 26

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I° grado  
Via della Repubblica - 84098 PONTECAGNANO FAIANO (SA)  
Tel. 089201032 - [www.icmoscati.edu](http://www.icmoscati.edu) e-mail [saic88800v@pec.istruzione.it](mailto:saic88800v@pec.istruzione.it) /  
[saic88800v@istruzione.it](mailto:saic88800v@istruzione.it) C.F.80028930651

Al Personale Docente ed ATA

AL DSGA  
ALBO ON LINE – SITO WEB - ATTI

Oggetto: Certificazione verde COVID-19 (cd Green Pass) – decreto legge n. 52 del 22/04/2021 convertito con legge n. 87 del 17/06/2021 e decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021.

Si forniscono di seguito sintetiche note in relazione alla applicazione della normativa sulla certificazione verde COVID-19 (cd green pass) nella scuola.

Come è noto, il Decreto legge n. 111/2021, inserendo l'art. 9-ter dopo l'art. 9-bis del decreto legge n. 52 del 22/04/2021 convertito con legge n. 87 del 17/06/2021, stabilisce:

1. *“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.”.*
2. *Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.*
3. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*

E' utile ricordare che il possesso e l'esibizione della certificazione verde COVID-19 si aggiunge, come misura di sicurezza, a tutte le altre misure già conosciute, come previste dalla normativa più recente.

Con la nota MI prot. AOODPIT n. 1237 del 13/08/2021, il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ha notificato le modalità di gestione della certificazione verde COVID-19 (cd Green Pass) nell'ambito delle istituzioni scolastiche e, coerentemente con quanto disposto dal D.L. n. 52/2021 convertito con L. n. 87/2021, ha specificato che:

- La certificazione verde (...) è rilasciata nei seguenti casi:*
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;

- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche, il MI - con la nota prot. AOODPIT n. 1237 del 13/08/2021 - chiarisce che *<in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione (...) a tutti gli effetti utile a consentire l’accesso agli edifici destinati alla attività educative, scolastiche>*

Al momento, le certificazioni di esenzione sono valide fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, e possono essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e non conterrà la motivazione clinica della esenzione.

Riassumendo, allo stato e fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 dicembre 2021, sussistono i seguenti **obblighi per il personale scolastico**:

**A) Dirigente scolastico – Docenti – Personale ATA**

1. Possedere la certificazione verde COVID-19;
2. Esibire la certificazione verde COVID-19, quando richiesto dal personale preposto.  
oppure, in caso di controindicazioni
3. Esibire certificazione di esenzione dalla vaccinazione, in luogo della “certificazione verde COVID-19” come descritta nella circolare circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute

**B) Dirigente scolastico**

Per il Dirigente scolastico sussiste l’obbligo di verificare il possesso della certificazione verde (ovvero della certificazione di esenzione dalla vaccinazione) da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio nell’Istituto.

Si ricorda che in caso di violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde, il citato decreto legge n. 111/2021 (art. 1, comma 6) statuisce: *“Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.”*

Inoltre, è prevista una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1000 euro, come previsto dall’art. 13 del DL 52/2021 convertito con L. 87/2021 che richiama l’art. 4 del decreto legge n. 19/2020 convertito con legge n. 35/2020.

La nota MI prot. AOODPIT n. 1237 del 13/08/2021 chiarisce che il personale scolastico sprovvisto di certificazione verde o, comunque, che non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo (*assente ingiustificato*) non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola. La nuova fattispecie di “assenza ingiustificata”, creata dalla normativa emergenziale, si aggiunge e non sostituisce le fattispecie di “assenze ingiustificate” già presenti

nella normativa vigente (più nello specifico l'articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e l'articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001). Questa nuova norma aggiuntiva conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, è prevista la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. Pertanto:

- nei primi quattro giorni vi è una assenza ingiustificata per la quale non sono dovute retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
- dal quinto giorno di assenza ingiustificata in poi il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Si invita tutto il personale al rispetto delle norme richiamate e si confida nella consueta e attiva collaborazione di ciascuno per la attuazione di tutte le misure che il Legislatore ha ritenuto di adottare per lo svolgimento della didattica in presenza nelle nostre scuole e la protezione dei nostri alunni e di tutti quanti, a vario titolo, si muovono al loro interno.

La documentazione di riferimento è consultabile al seguente link:

<https://www.icmoscati.edu.it/piano-scuola-a-s-2021-2022.html>

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Raffaella Luciano  
documento firmato digitalmente ai sensi del dlgs.vo n.  
82/2005 e norme collegate